

**DIRITTO MARITTIMO E DIRITTO DEL MARE.
ARCHEOLOGIA MARINA, PESCA E GOVERNANCE AMBIENTALE.
IN RICORDO DI GIOVANNI TUMBIOLO E SEBASTIANO TUSA**

Guido Camarda

SOMMARIO: 1. Osservazioni preliminari – 2. Sebastiano Tusa, archeologo marino. Le ricerche scientifiche; l'impegno nell'amministrazione dei beni culturali in Sicilia; la direzione della Soprintendenza per il mare. Il contributo nei lavori preparatori della Convenzione UNESCO del 2001 per la protezione del patrimonio culturale sommerso – 3. Giovanni Tumbiolo. Gli scritti ed interventi giuridico-economici in materia di pesca e conservazione delle risorse biologiche marine. L'obiettivo della cooperazione mediterranea. La presidenza del Distretto di pesca di Mazarà del Vallo e le iniziative per diffondere la cultura della *blue economy* – 4. La libertà di navigazione e gli altri usi del mare considerato *res communis omnium* e non *res nullius*. L'interpretazione logico-sistematica ed estensiva del principio *ex art. 136 UNCLOS* (il mare è patrimonio comune dell'umanità) anche se formalmente inserito nel regime dell'Area, Conseguenziale preferenza della teoria della funzionalizzazione a fondamento di diritti obblighi e poteri degli Stati e delle popolazioni rivierasche, ad esempio in materia di pesca. Analoghe conseguenze dello stesso principio sulla disciplina dei beni culturali sommersi (artt. 149 e 303 UNCLOS) – 5. Diritto marittimo e diritto del mare. Il rapporto di *genus a species*. Il diritto del mare come insieme di norme che regolano fattispecie direttamente o indirettamente attinenti l'elemento mare. La *species* diritto marittimo, materia che regola la navigazione e le strutture connesse. Crescente internazionalizzazione del diritto marittimo soprattutto attraverso le convenzioni di diritto privato uniforme. La Convenzione di Montego Bay del 1982 quale *grund norm* con valore costituzionalizzante dell'intero diritto del mare. Inderogabilità, in linea generale, delle norme ivi contenute rispetto a norme nazionali ed internazionali della materia. Il diritto internazionale generale d'origine consuetudinaria e le norme pattizie *self-executing*. La questione della diretta cogenza nei confronti degli individui, nel presupposto della loro "soggettività internazionale" – 6. Il governo del mare a fronte del moltiplicarsi dei suoi usi. Le interazioni terra-mare. La "pianificazione dello spazio marittimo dell'U.E." nel quadro dei principi UNCLOS e la direttiva U.E. n. 89 del 2014. La necessaria correlazione con il c.d. sistema di Barcellona – 7. La protezione dell'ambiente marino. Le aree specialmente protette nella normativa UNCLOS (cfr. art. 211), nella MARPOL 73/78 e nel quadro delle competenze dell'IMO. Il concetto di "connaturazione"



riferibile a beni del patrimonio culturale sommerso; suoi riflessi per un'ulteriore protezione del patrimonio stesso – 8. Il ruolo di privati ed organizzazioni non governative nell'evoluzione del diritto del mare. Richiamo esemplificativo dell'esperienza dei Convegni internazionali mare e territorio – 9. Ancora sulla cooperazione internazionale con particolare riguardo ai mari chiusi e semichiusi. La Convenzione di Barcellona 1976/1985 ed i Protocolli – 10. Diritto del mare e principi di diritto umanitario.

1. – Il mare (ed il Mediterraneo in particolare) è il grande spazio che, nell'intero arco delle loro vite e partendo da versanti diversi, ha accomunato Giovanni Tumbiolo e Sebastiano Tusa.

L'Istituto di diritto del lavoro e della navigazione e successivamente il Dipartimento palermitano di Diritto dell'economia, dei trasporti e dell'ambiente sono stati, a loro volta, il luogo (anche in senso virtuale) in cui le loro vicende professionali si sono incrociate con quelle di chi scrive e del gruppo di studiosi che per molti anni ebbi la responsabilità di coordinare.

Questi incontri e confronti non avevano il carattere dell'estemporaneità perché muovono dal convincimento che il giurista (e specialmente chi sulla base di principi generali approfondisce tematiche di "materie applicate") non può rinunciare ad approcci interdisciplinari.

Si ha la necessità di continui scambi d'idee e notizie provenienti da più fonti metagiuridiche per consentire, se del caso, idonee proposte normative e organizzatorie. In tali formulazioni propositive è sempre necessario che, da un lato, si tenga conto del mutare della realtà fenomenica e, dall'altro, si rafforzi l'armonia con l'intero sistema di regole preesistenti, reso ormai più complesso dall'aumento dei livelli ordinamentali.

2. – Di Tusa, in realtà, avevo avuto modo di apprezzare la già elevata preparazione quando, da giovane, si presentò come candidato ad un concorso per archeologi, bandito dalla Regione Siciliana nella seconda metà degli anni '80, nell'intento di fornire l'Ente di una qualificata struttura tecnico-amministrativa di diretta formazione.

Procedendo per sintesi e con un salto di vari anni, il punto più significativo di nostra collaborazione interdisciplinare si raggiunse, forse, con l'organizzazione del Convegno internazionale *Strumenti per la protezione e valorizzazione*

del patrimonio culturale marino nel Mediterraneo. L'apporto puntuale della Regione e quello delle Università di Milano-Bicocca e di Palermo diede frutti oggettivamente rilevanti testimoniati da due volumi. La pubblicazione del primo di questi venne promossa da Tullio Scovazzi che mi associò nella curatela (*The protection of the underwater cultural heritage. Legal aspects*, Giuffrè Milano 2002¹). La cura del secondo volume fu opera proprio di Sebastiano Tusa collaborato dalla consorte Valeria Li Vigni, apprezzata archeologa ed antropologa (*Strumenti per la protezione del patrimonio culturale marino. Aspetti archeologici*, Milano, 2002²). Rimane però vivo anche il ricordo di tanti altri incontri nei numerosi seminari in tema di archeologia marina svoltisi presso la Soprintendenza del Mare che, intanto, Tusa era stato chiamato a dirigere per la sua alta competenza nel settore e per le sue capacità organizzative e progettuali, in seguito dimostrate anche quale Assessore regionale dei beni culturali³.

La produzione scientifica del prof. Tusa è veramente notevole ed è frutto non soltanto della sua indiscussa preparazione specifica ma anche della passione per il mare ed i suoi tesori nascosti. Per il giurista, chiamato a scrivere le regole di settore, il suo apporto si rivelò spesso di notevole rilevanza. Mi limito a ricordare le norme tecniche contenute nell'annesso alla Convenzione UNESCO sul patrimonio culturale sommerso del 2 novembre 2001 (CPUCH)⁴.

¹ Il volume contiene scritti di F. Francioni, M. Frigo, C. Johnson, G. Acquaviva, T. Scovazzi, M. Matera, R. Garabello, P.J. O' Keefe, Ariel W. Gonzale, G. Carducci, V. Mainetti, U. Leanza, J.P. Beurier, G. Camarda, D. Ferro, A. Strati, G. Bovaeva, G. Allotta.

² Vi si leggono le presentazioni di F. Granata e G. Grado (Assessore p.t. per i BB. CC. e AA. della Regione Siciliana e G. Grado, Direttore generale p.t. dello stesso Assessorato), un'introduzione dei curatori ed i contributi di R. Camerata Scovazzo, L. Fozzati, E.F. Castagnino Berlinghieri, V. Li Vigni, A. Bottini-S. Bruni, P. Rendini-F. Zisa, G. Volpe, L. Long, H.G. Delauze, M. Galasso, D. Blackman, C. Della Porta, J. Green, B. Basile.

³ V. A. Pellegrini, *Beni culturali – Regione Sicilia: la Soprintendenza del mare e il particolare regime di tutela e valorizzazione dei reperti archeologici subacquei*, in *Gazz. Amb.*, 2007, fasc. 2, 150.

⁴ V. legge di autorizzazione alla ratifica n. 157 del 23 ottobre 2009 con specifiche norme di esecuzione in tema di patrimonio culturale subacqueo tra le 12 e le 24 miglia (cfr. art. 303 UNCLOS) e nelle zone di protezione ecologica, di procedure amministrative successive ai ritrovamenti (denunce, autorizzazioni etc.), di operazioni per la conservazione dei beni e di sanzioni. L'attività dell'U.E. con più generale riferimento ai beni culturali, compresi quelli sommersi, si segnala – oltre che per alcuni atti normativi che hanno come fondamento l'art. 151 del Trattato (secondo l'originaria numerazione) ed il Libro verde del 2006 sulla politica marittima dell'U.E. – per il sostegno finanziario nell'opera di conservazione dei beni stessi. Tra gli atti più recenti, v. decisione 2017/ 864 e dir. 2014/60 sulla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio. In argomento v. A. L.

Ogni Stato assume internazionalmente l'obbligo di farle applicare anche nelle acque territoriali ed interne.

Il citato Convegno di Palermo e Siracusa del marzo 2001, cui ho fatto cenno, costituisce sostanzialmente parte incisiva dei lavori preparatori della CPUCH. Analogamente ed a completamento, un altro convegno internazionale svoltosi a Siracusa nell'aprile 2003 – *La cooperazione nel Mediterraneo per la protezione del patrimonio culturale subacqueo* – costituisce un fondamentale commento alla convenzione stessa, entrata in vigore in Italia l'8 aprile 2010⁵. Non si ravvisa nessun contrasto con la normativa di diritto privato uniforme *Salvage 1989*. Anzi, le due Convenzioni, se correttamente interpretate ricorrendo ai principi unificanti della UNCLOS, appaiono complementari⁶.

Va premesso che, rispetto alla Convenzione del 1910, la convenzione del 1989 sul “soccorso”, inteso nell'accezione più ampia del termine, ha un grado massimo di sfera d'applicazione e di “invasività” nei diritti interni in cui

Valvo, *La protezione del patrimonio culturale sottomarino alla luce della normativa comunitaria in Rivista della cooperazione giuridica internazionale* 2009, fasc. 33, 35 s.; A. Vigorito, *La salvaguardia del patrimonio culturale sottomarino nel diritto internazionale e comunitario*, in *Dir. mar.*, 2009, 380 e segg. In quest'ultimo scritto si pone in evidenza che, ancor prima dell'entrata in vigore dell'UNCLOS e della CPUCH, erano comunque applicabili anche ai beni storici ed archeologici sommersi le convenzioni UNESCO del 1970, sulla prevenzione e repressione del traffico illecito di tali beni culturali, e del 1972 sulla protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale. Nel contesto delle sinergie normative, richiamo anche la Convenzione promossa dal Consiglio d'Europa, nel 1992, sulla protezione del patrimonio archeologico.

⁵ Per gli atti, v., *La protezione del patrimonio culturale sottomarino nel mare Mediterraneo*, a cura di T. Scovazzi, Giuffrè Milano 2004, con scritti di M. Zambarbieri, M. Frigo, T. Scovazzi, I. Papanicolopulu, J. Juste Ruiz, A.W. Gonzales, V. Mainetti, R. Garabello, J.P. Beurier, V. Bou Franch – M.J. Aznar Gomez, D.Ferro, B.T. Hoffman, G. Camarda e documenti tra i quali il testo della Convenzione. In argomento, v. anche G. Carducci, *La Convenzione unesco sul patrimonio culturale subacqueo* in *Riv. dir. internaz.*, 2002, fasc. 1, 53 s., ove, tra l'altro, l'A. pone in evidenza il carattere della protezione quale soglia minima inderogabile per altri strumenti di normativa e si sofferma anche sulla priorità della *conservazione in situ* e sulla norma che vieta lo sfruttamento commerciale del patrimonio culturale sommerso (art. 2.7).

⁶ Sulle perplessità espresse in dottrina relativamente all'opinione di cui al testo, v. Scovazzi, *Cannoni e rompicapi*, nota a Queen's Bench division Administrative Court 10 luglio 2017, *The Queen and Secretary of State for Transport c. Edward Huzzey and Receiver of wreck* in *Dir. mar.*, 2018, 500. In argomento, v. anche E. Mottese, *La tutela “emersa” di un patrimonio sommerso: alcune riflessioni sulla protezione dei beni culturali subacquei nel diritto internazionale*, in *La Comunità Internazionale*, 2016, fasc.3, 407 s.

trova applicazione, dal momento che disciplina ogni intervento di “soccorso in acqua” avente per oggetto navi o ogni altro bene in pericolo in acque navigabili ed in ogni altro tipo di acque. L'Italia non ha esercitato, occorre precisarlo, alcuna delle facoltà di riserva *ex art. 30* della Convenzione ed in particolare quella che avrebbe escluso i casi di “beni culturali marini che abbiano un interesse preistorico, archeologico o storico che si trovino in fondo al mare”. Argomentando *a contrario*, se ne deduce pertanto l'applicabilità della *Salvage 1989* anche ai beni del patrimonio culturale sommerso, purché si osservino le condizioni *ex art. 4* della CPUCH (autorizzazione da parte delle autorità competenti, svolgimento delle operazioni di *salvage* in conformità a quanto prescrive la convenzione, comprese le regole tecniche annesse, garanzia della massima protezione dei beni culturali sommersi durante le operazioni) ⁷.

3. – Passo ora a tracciare un profilo, altrettanto breve, di Giovanni Tumbiolo. Alta competenza ed impegno civile, in un quadro di piena consapevolezza della necessità di protezione dell'ambiente marino nell'accezione più ampia del termine, ne sono, nella stessa misura di Tusa, gli elementi caratterizzanti dell'intera attività nel diverso settore della pesca. Quanto alla passione, è agevole dedurne l'origine essendo nato a Mazara del Vallo e provenendo da una famiglia di armatori di navi da pesca (un'analogia annotazione vale per Sebastiano Tusa, figlio di Vincenzo, archeologo di fama internazionale cui viene attribuito *l'esordio dell'archeologia subacquea nella Sicilia occidentale*, come testualmente scrive Gianfranco Purpura, storico del diritto e, ad un tempo, archeologo marino).

Nell'ambito degli studi giuridici, la navigazione a fini di pesca e fenomeni connessi, ha avuto, specie in passato, un'attenzione inadeguata (con particolare riferimento ai profili privatistici ⁸), anche in quelle aree territoriali con

⁷ V. *amplius* G. Camarda, *La normativa nazionale ed internazionale per la protezione del patrimonio culturale subacqueo nel Mediterraneo. Considerazioni introduttive sui limiti e funzioni delle convenzioni regionali*, in T. Scovazzi (a cura di), *La protezione del patrimonio culturale sottomarino*, cit., 338 e in questa *Rivista*, 2003. La tutela dell'ambiente marino nel suo complesso è una costante di convenzioni che riguardino relitti; v. la convenzione di Nairobi del 18 maggio 2007 sulla rimozione dei relitti, «WRC 2007», entrata in vigore a livello internazionale il 14 aprile 2015 ed il commento di M. Comenale Pinto (*La Convenzione di Nairobi. Profili generali*, in *Dir. mar.*, 2016, 16) ove tra l'altro l'A. si sofferma sul coordinamento con la CPUCH; v. anche R. Caruana, *Application and scope of the Nairobi Wreck Removal Convention*, in *Riv. dir. nav.*, 2018, 257 s.

⁸ Tra i non molti contributi di approfondimento scientifico, cito quello di Giorgio Oppo pub-

significative marinerie di pesca⁹, pur non mancando studi su aspetti specifici. Per questa ragione e nel momento in cui, sotto il profilo della biologia e sotto quello economico, l'attività scientifica di settore segnava un particolare sviluppo, avevo deciso di assegnare sull'argomento varie tesi di laurea.

Le assegnazioni riguardavano specialmente studenti provenienti da centri nei quali la pesca costituiva (e costituisce) una risorsa fondamentale per l'economia dell'area (Mazara del Vallo, Sciacca, Porticello). Questi centri hanno una lunga tradizione di esercizio con naviglio adatto per la pesca co-

blicato nel 1987 sulla *Riv. Dir. civ. (Sulla natura giuridica dell'impresa di pesca marittima, 393)*; v. anche i contributi altrettanto rilevanti sullo stesso argomento di D. Gaeta, *L'impresa di pesca marittima*, in AA. VV., *Regioni e pesca marittima*, Milano, 1985, 141 s.; Id. *Esercizio della nave, trasporto e impresa di pesca*, in *Dir. mar.* 1990, 999 s.; G. Romanelli, *Brevi considerazioni sull'impresa di pesca*, in AA. VV., *Regioni e pesca marittima*, Milano 1985, 197 s., P. Masi, *Oggetto dell'impresa di pesca e registro delle imprese*, in *Studium iuris* 1997, V, 470 s. Quanto ai contratti, ebbi a compiere personalmente, a metà degli anni '90, un'indagine sul campo per individuare esattamente gli strumenti contrattuali cui concretamente si faceva ricorso nelle principali marinerie italiane. L'esigenza nasceva dalla particolare scarsità di pubblicazioni scientifiche sull'argomento e dal fatto che i contratti adottati frequentemente non trovavano riscontro in norme scritte tipicizzanti ma nelle consuetudini, spesso diverse da luogo a luogo. I risultati sono stati oggetto di una relazione ("I contratti nella pesca marittima") svolta in occasione di un convegno organizzato a Modena nel marzo 1995 (*Dai tipi legali ai modelli sociali nella contrattualistica della navigazione dei trasporti e del turismo*); v. *Dir. mar.*, 1996, fasc. I., 64 e *Annali. Fac. Economia Un. Palermo, 1988-95*. Rilevavo il ruolo primario dei contratti di costituzione di cooperative, rilevavo ancora, quanto alle retribuzioni, la pratica del sistema "alla parte", previsto anche dai più recenti contratti collettivi. Notavo a quest'ultimo proposito che le carenze non erano tanto nel riconoscimento formale del minimo garantito (previsto dal codice della navigazione e recepito dai contratti collettivi stessi) quanto in pratiche (almeno allora) non rare di modi retributivi consistenti esclusivamente nella compartecipazione al pescato. Mi soffermavo inoltre su figure di lavoratori specifiche (ad es. il pescatore-retiere) e specifici documenti nel campo creditizio (ad es. la cambiale pesca).

⁹ Tra gli scritti più recenti, v. C. Carletti, *Il regime giuridico della pesca e dell'acquacoltura*, Napoli 2016. Non recenti ma rilevanti per gli inquadramenti d'ordine generale, sono il volume a cura di L. Tullio, G. Di Giandomenico, G. Reale, *Il diritto della pesca*, Napoli 2003 e lo scritto di A. Del Vecchio, *La libertà di pesca in alto mare: un principio ancora valido?*, in *Dir. mar.*, 1995, 328 s.. Quest'ultima A., occupandosi della pesca in alto mare, pone in particolare evidenza il dovere di cooperazione da attuarsi anche attraverso le organizzazioni internazionali; viene poi richiamata la disciplina UNCLOS sugli *straddings stocks* e sui grandi migratori ex artt. 63 e 64 UNCLOS (per uno dei primi commenti sulle due norme ora citate, v. T. Scovazzi, *Il regime giuridico di alcune specie marine migranti* in *Riv. dir. internaz.* 1983, fasc. 4). In tema di competenze U.E. sulla i pesca con riferimento all'alto mare, v. Corte Giustizia C.E. n. 25 del 19 marzo 1996. Per l'evoluzione della normativa sino agli inizi degli anni 2000, v. G. Reale, *L'evoluzione della normativa in materia di pesca: dal diritto della navigazione al diritto agrario* in *Dir. trasp.*, 2001, 13 s. e in *Diritto @Storia*,

stiera locale e ravvicinata o per quella d'altura con la successiva lavorazione e commercializzazione del prodotto. A Giovanni Tumbiolo toccò l'argomento "Disciplina giuridica della pesca marittima e contenzioso italo-tunisino". Lo svolse brillantemente ottenendo anche un premio. Fu quello l'inizio di studi ed iniziative realizzate con operatori, autorità di settore italiane e straniere (soprattutto di Paesi mediterranei), docenti. La tematica delle società miste di pesca costituì, d'allora, uno dei suoi principali interessi dal punto di vista teorico e pratico nel più generale convincimento della necessità di cooperazione con particolare riferimento ai Paesi transfrontalieri mediterranei ¹⁰. Le

n. 2 marzo 2003. Ad avviso dell'A. la disciplina giuridica della pesca, nella sua moderna evoluzione normativa, richiede un duplice inquadramento sistematico: per ciò che riguarda l'aspetto nautico, tecnico e strumentale in genere, rimane certamente l'inserimento della materia nell'ambito del diritto della navigazione; per l'aspetto economico-produttivo, oggetto di particolare attenzione in questi ultimi decenni, può condividersi, ancora secondo l'A., una sorta di assimilazione da parte del diritto agrario che sarebbe provata dall'approccio dell'U.E. e, in Italia, dalle competenze attribuite al Ministero delle politiche agricole. Osservo al riguardo: se deve riconoscersi che la materia per le sue caratteristiche merita, come ritengo, un vero e proprio inquadramento sistematico, questo, per definizione, non può che essere unitario, con l'attrazione dei profili che definirei neutri nella sfera dei prevalenti e caratterizzanti aspetti marittimistici (quelli legati all'armamento, all'equipaggio, alle responsabilità armatoriali, etc). Lo stesso A. affronta la questione sulla natura giuridica della c.d. licenza di pesca subentrata al permesso di pesca (v. legge n. 41 del 1982 rispetto alla legge n. 963 del 1965 che a sua volta era innovativa, contenendo una disciplina specifica della pesca marittima, mentre il r. d. 8 ottobre 1931 n. 1604 regolava in un unico testo "la pesca nelle acque del demanio pubblico e del mare territoriale ed in quelle di proprietà privata nei casi espressamente stabiliti"). Concordo nel riconoscere la natura sostanzialmente concessoria della "licenza", stante la discrezionalità della P.A. nel provvedimento che è subordinato soprattutto all'esigenza di conservazione delle risorse biologiche del mare e della tutela dell'ambiente marino nel suo complesso (non è casuale che la nuova legge venga emanata lo stesso anno, della legge n. 979 e dell'UNCLOS); in argomento ma in data ancora meno recente, V. Geri, *Della licenza di pesca e della salvaguardia delle risorse biologiche del mare* in *Giur. agr. it.*, 1989, 337 s. Rilevo incidentalmente che prima dell'introduzione delle normative specifiche per la difesa dell'ambiente marino (v. c.d. legge Merli 1976/319, poi modificata ed ora definitivamente abrogata) ben opportunamente si colmava il vuoto normativo ricorrendo alla legge n. 963 del 1965 con particolare riferimento all'art. 15 lett. e) in combinato disposto, per la sanzione, con il successivo art. 25. Quest'ultimo articolo conteneva il divieto d'immettere direttamente o indirettamente o diffondere nelle acque sostanze inquinanti; v. anche d.lgs. n. 153 del 2004 come modificato dal d.lgs. n. 4 del 2012, che abroga in toto la l. n. 963 del 1965. La legge n. 41 del 1982 era stata già abrogata in toto dall'art. 23 del d.lgs. n. 154 del 2004 con riproposizione di parte dei contenuti (quale la licenza di pesca, art. 4 d.lgs. n.153 del 2004 cit.) nei provvedimenti più recenti.

¹⁰ In argomento possono risultare attuali alcune considerazioni da me espresse in tempi ormai lontani (v. *Traffici marittimi, zona economica esclusiva e cooperazione transfrontaliera nei mari chiusi*

joint ventures sono spesso indicate come soluzione da preferire, in considerazione delle obiettive difficoltà per ogni Paese rivierasco di proclamare le *zone economiche esclusive* previste dall'UNCLOS (e più restrittivamente le *zone di pesca*¹¹) per la vicinanza tra le coste transfrontaliere, come nell'area del canale (*rectius* "stretto") di Sicilia¹².

Il curriculum di studi compiuti da Tumbiolo favoriva il suo approccio interdisciplinare alle questioni, soprattutto nei profili giuridico-economici. Non trascurava però di documentarsi sugli apporti che potevano offrire le altre discipline (biologia marina in primo luogo, con particolare riferimento alla problematica della conservazione delle risorse ittiche). Questo approccio,

e semichiusi, quaderno n. 33 della Lega navale italiana, Agrigento 1988). Ponevo in evidenza che la transfrontalierità marittima, sulla base della specifica normativa internazionale vigente, consente alle Regioni, specie a quelle con accentuata autonomia legislativa e amministrativa, un proprio ruolo nei rapporti con i corrispondenti territori costieri dell'altra sponda mediterranea. La tesi è ancor più sostenibile ove si affermi, com'è mio convincimento, l'esistenza di un c.d. mare territoriale regionale nelle materie di competenza delle Regioni stesse, con i medesimi spazi e limiti previsti per la giurisdizione dello Stato nel suo complesso. In altre parole, l'attribuzione sul piano internazionale di diritti e poteri in favore di uno Stato prescinde dalle suddivisioni soggettive (Stato-Regioni) che invece hanno rilievo costituzionale sul piano interno (v. limitatamente alla materia dei beni culturali ma con considerazioni di carattere generale, Scarlatti, *Beni culturali e riparto delle competenze tra Stato e regioni nella più recente giurisprudenza della Corte costituzionale in Regioni*, 2018, 645 s. ove l'A., premessa la differenza tra tutela e valorizzazione dei beni culturali, conclude, opportunamente, ponendo in evidenza l'essenzialità del principio di leale collaborazione). Per la giurisprudenza costituzionale sul "mare territoriale", v. G. Pizzoleo, *L'altalenante giurisprudenza della Corte costituzionale in tema di competenza delle Regioni sul mare territoriale*, in *Osservatorio costituzionale*, 2018, 2, 16; per la giurisprudenza della Cassazione v., con particolare riferimento all'estrazione di idrocarburi, Cass. sez. trib. 27 giugno 2005 n. 13794. Lo studio "*Traffici marittimi ...*" più sopra citato, oltre alle considerazioni a carattere generale, riguardava in particolare lo stretto di Sicilia ma la problematica si poneva e si pone con ancora maggiore evidenza in Adriatico per le nuove e necessarie forme di cooperazione; v. A. Caligiuri, *La mer Adriatique et la mer Ionienne: les formes de coopération entre états côtiers et les nouveaux instruments de gouvernance établis par l'U.E.*, in *Dir. mar.* 2018, 525 s.; G. Garzia, *La tutela delle risorse biologiche marine: profili generali e sua applicazione nello spazio costiero Adriatico*, in *Riv. giur.ambiente*, 2009, 775 s.

¹¹ In argomento v. M.L. Tufano, *Le zone di pesca. Regime, struttura, funzione*, Napoli, 2009.

¹² Per una concezione unitaria di sistema costiero Mediterraneo v., con approcci interdisciplinari, F. Nuvoli (a cura di), *Sistema costiero del Mediterraneo e sviluppo sostenibile*, Quaderni Mediterranei dell'ISPRON n. 33, Cagliari, 2011 con scritti di A. Sassu, S. Cherchi, P. Fois, S. Cubeddu, G. Camarda, B. Giau, A. Aru e D. Tomasi, I. Camarda, A. Giordano, A. Cordale e G. Sistu, J.P. Pastorel, M. Hachem-A.Hachimi, N. Benauda Tlemçani, S.Vacca, P. Botti, F. Nuvoli, F. Piras, G. Guadagnini, G. Sanna.

ad esempio, era particolarmente utile per i lavori dei due organi amministrativi che ci videro entrambi componenti: la *Consulta ministeriale per la difesa del mare* dagli inquinamenti¹³ ed il *Consiglio regionale della pesca*, in Sicilia; organi caratterizzati dalle variegate competenze dei loro membri.

Analoga dimostrazione, ma ancora più probante, è l'ideazione e la realizzazione di progetti di ampio respiro mediterraneo nella sua qualità di presidente del Distretto di pesca di Mazara del Vallo e dell'antecedente *Consorzio siciliano per la valorizzazione del pescato* (COSVAP), all'interno del quale opera l'*Osservatorio*. Quest'ultimo con le sue relazioni annuali fornisce dati, osservazioni a carattere multidisciplinare e proposte con lo scopo di rendere il sistema di pesca (ed in particolare quello siciliano) più moderno ed innovativo. Negli ultimi anni l'impegno per il quale Tumbiolo non risparmiò le sue energie ha un obiettivo di sintesi: la *blue economic zone* nel Mediterraneo con regole e finalità condivise. Si tratta di un modello non soltanto di sviluppo economico comune e sostenibile per le popolazioni rivierasche¹⁴, ma anche di un programma di cooperazione e promozione sociale. Questa prospettiva s'inquadra perfettamente nella più recente politica dell'U.E. sintetizzata in una Comunicazione della Commissione Europea del 2012 denominata proprio *Blue Growth (The EU's strategy for sustainable marine and maritime growth)*.

¹³ La Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti è stata abolita con l. 9 dicembre 1998 n. 426 e sostituita con una Segreteria tecnica all'interno del competente Ministero.

¹⁴ Sull'interconnessione tra sviluppo sostenibile e rispetto del principio precauzionale, v. T. Fontana, *Il connubio tra sostenibilità e precauzione nel diritto di tutela delle risorse alieutiche nella dimensione internazionale e dell'Unione Europea* in (www) *Federalismi.it*, 2016, n. 8, 43 ove si richiama tra l'altro il *Codice di condotta per una pesca responsabile* redatto in sede FAO. Ancora in tema di "pesca sostenibile", v. N. Carimeo, *La pesca sostenibile nel Mediterraneo. Strumenti normativi per una politica comune*, 2015, Bari, 2015; G. Spera, *La dimensione ambientale della politica comune della pesca: le nuove misure di gestione delle risorse alieutiche* in *Dir. trasp.*, 2008, 87 s.; l'A. si sofferma sugli habitat protetti e le zone di pesca protette. In applicazione del principio precauzionale, una normativa statale in materia di protezione ambientale può essere ragionevolmente più rigorosa rispetto a normative internazionali (con particolare riferimento, alla l. n. 979 del 1982 nei confronti della sulla MARPOL, all. V nella parte riguardante lo smaltimento dei rifiuti delle navi, v. Cass. 14 settembre 2006 n. 19800). In precedenza ed in relazione ai rapporti tra l. 979 del 1989 e MARPOL dopo l'entrata in vigore in Italia di quest'ultima, v. Cass. Sez. un. pen. 24 giugno 1988 con nota di A. Merialdi, *Divieto assoluto di scarico in mare. Legge 979 del 1982: la Cassazione penale si pronuncia a sezioni unite*, in *Riv. giur. ambiente*, 1999, fasc. 2, 249 s. Più in generale, v. i principi ex art. 211 UNCLOS.

Su questo argomento, segnalo incidentalmente uno studio molto recente pubblicato in questa stessa *Rivista*¹⁵. L'A. premette un'ampia e puntuale rassegna sull'evoluzione della normativa a partire dal regolamento comunitario n. 170 del 1983 sino all'istituzione del *Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca* (reg. n. 508 del 2014¹⁶). Successivamente, pone in evidenza che i più recenti interventi dell'U.E. nel settore della pesca e dell'acquacoltura trovano collocazione nel più ampio contesto marittimo globale. Tutto ciò in stretta connessione con le politiche settoriali legate alle altre attività marittime ed in un quadro di promozione e coordinamento di tutti gli usi del mare che tenga conto del principio di sostenibilità, già posto normativamente a fondamento delle politiche in materia di pesca con il decreto legislativo n. 226 del 2001¹⁷.

Tumbiolo immaginava come punto d'arrivo una sorta di Distretto unico di pesca per l'intero Mediterraneo senza artificiosi confini e, aggiungo, in stretta collaborazione con la *Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo*, istituita con un accordo internazionale in sede FAO ed operante dal 1952. Una battaglia non impossibile ma difficile, perché in questo stesso periodo di tempo non pochi enfatizzano e privilegiano, con visioni miope, difese conflittuali fuori dal tempo e dalla storia. Nell'ambito di questa visione generale aggregante s'inserivano, come tessere musive, iniziative limitate per ampiezza territoriale e contenuti ma ugualmente significative per lo spirito di cooperazione transfrontaliera che le animava. Mi riferisco, per fare un solo esempio, alla promozione, qualche anno fa, del marchio di qualità siculo-tunisino "Club bleu artisanal" per favorire lo sviluppo, la qualificazione e l'integrazione della filiera della pesca artigianale e del turismo nelle due forme complementari di *ittiturismo* e *pescaturismo*. Tumbiolo, a questo proposito, non mancò di sottolineare la finalità di miglioramento della gestione delle risorse ambientali e di miglioramento delle condizioni dei pescatori.

¹⁵ V. G. Tellarini, *La pesca nella prospettiva della blue policy*, in questa *Rivista*, 2018, 293 s. ed ivi citati G. Gallizoli, *Osservazioni sulla nuova riforma della politica comune della pesca* in *Riv. dir. agr.*, 2013, 706 s.; C. Fioravanti, *La riforma della politica comune della pesca*, in *Studi in onore di L. Costato*, Napoli, 2014, 487 s.

¹⁶ In tema di finanziamenti v. ora reg. UE del 12 giugno 2017 n.1787.

¹⁷ L'intera legge prevede espressamente l'applicabilità anche alle Regioni a statuto speciale "nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme d'attuazione".

Nota, peraltro, che l'iniziativa era agevolata, sul versante italiano con un'espressa previsione contenuta all'art. 2 del d.lgs 9 gennaio 2012 n. 4¹⁸ che consente l'imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca a scopo turistico ricreativo (pescaturismo). La stessa norma, opportunamente, fa rientrare nell'attività di pesca professionale, se effettuata dall'imprenditore ittico, *l'ospitalità, le manifestazioni culturali didattiche e ricreative e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici delle risorse della pesca ed alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche, esercitate da imprenditori singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell'imprenditore stesso* (ittiturismo)¹⁹.

L'impegno "sul campo" con sempre crescenti responsabilità dopo gli studi di specializzazione, non impedì a Tumbiolo di continuare a dare i suoi contributi di studio con scritti ed interventi in molti seminari e convegni.

Compio alcuni richiami iniziando da un argomento dal titolo suggestivo: *l'agricoltura del mare*, che con lungimiranza l'A. considera *la strada maestra finalizzata alla provvista di risorse marine viventi per le future generazioni*²⁰. Ne consegue l'esigenza di un organico sistema normativo.

Nel suo contributo al Convegno internazionale in materia di pesca (2004), organizzato dal *Centro Siciliano per gli Studi marittimi ed aerei* (Associazione che lo aveva visto tra i fondatori), si sofferma, invece, con puntuali riferimenti normativi, sui *distretti produttivi di pesca*, indicandoli quali "nuova frontiera per la pesca nel Mediterraneo"²¹. L'analisi è condotta con riguardo alla valorizzazione del pescato e delle risorse umane impegnate nel comparto, alle innovazioni tecnologiche, alla politica creditizia e finanziaria

¹⁸ Il decreto legislativo di cui l testo (misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura) fa riferimento al regolamento (CE) n. 1005 del 2008 (istituzione di un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata) modificato dai reg.ti 1010/2009, 86/2010, 202/2011. L'apparato sanzionatorio del d. lgs di cui al testo è stato sostituito con legge 28 luglio 2016 n.154.

¹⁹ Per l'assimilazione di attività di ittiturismo e pescaturismo all'agriturismo v. art. 12 l. n. 96 del 2006.

²⁰ V. Atti del Convegno *La marittimità in Sicilia. Problematiche interne ed internazionali*, Palermo 21 giugno 1996, a cura di S. Bevilacqua e N. Romana, Napoli, 1997, 128.

²¹ V. Atti del Convegno internazionale *Promozione e commercializzazione della pesca nel bacino del Mediterraneo*, Palermo 10-11 giugno 2005, a cura di L. Miccichè e S. Moscato, editi dal Centro Siciliano per il diritto marittimo ed aereo, Palermo 2005, 203 s.

di settore, agli aspetti ambientali, alla cooperazione internazionale ed ai processi d'internazionalizzazione, al marketing. Gli aspetti giuridici muovono dalla legge statale n. 317 del 1991 e dai successivi interventi del legislatore nazionale e regionale, in particolare l'art. 4 del decreto legislativo n. 226 del 2001 più sopra citato. Vi si precisa che la finalità dei distretti di pesca – definiti *aree marine omogenee dal punto di vista ambientale, sociale ed economico* – consiste *nell'assicurare la gestione razionale delle risorse biologiche in attuazione del principio di sostenibilità*.

Ancora tra i suoi scritti, menziono – riferendomi ad un convegno degli anni '90 organizzato dalla Regione Siciliana con l'intervento degli specialisti italiani del settore²² – una relazione su “La legislazione della pesca in Sicilia. Riflessi economici e prospettive di riforma”. Vi si leggono (ed in parte rimangono attuali) varie osservazioni critiche, insieme a motivate proposte normative in tema di licenze di pesca, formazione del personale imbarcato, coordinamento tra ricerca scientifica e applicazioni tecnologiche.

4. – Il ricordo di Sebastiano Tusa e Giovanni Tumbiolo m'induce spontaneamente e senza cesure a soffermarmi sulla prima parte del titolo di questo scritto: *diritto marittimo e diritto del mare*. Ho già accennato alle ragioni delle interconnessioni tra il due profili e l'argomento spazi marini. Su questa tematica aggiungerò, nell'ultima parte, alcune considerazioni giuridiche in termini generali, richiamando anche mie conclusioni indicate in altri scritti.

L'attività di Tusa, quale archeologo marino, e di Tumbiolo, quale esperto di pesca marittima, avrebbe presentato ben maggiori difficoltà, senza il consolidarsi plurisecolare del principio groziano della libertà dei mari.

Questo principio, all'origine quasi coincidente con la semplice libertà di navigazione, assume ora significati ben più ampi comprendenti molti altri “usi del mare” con le necessarie armonizzazioni e limitazioni per ogni uso. L'esercizio delle *libertà* va coniugato sempre più con forme di *cooperazione*. Ed è certo, comunque, ritornando ai campi di Tusa e Tumbiolo, che tanto l'archeologia quanto la gestione delle risorse biologiche marine mal si conciliano con il concetto di assoluta lottizzazione degli spazi marini.

Sotto un profilo opposto a quello spartitorio, va ancora posto in eviden-

²² V. *La pesca in Sicilia in un contesto euromediterraneo*. Atti della seconda conferenza regionale della pesca, Acireale 19-20 aprile 1991, Catania, 1991, 31 s.

za che il principio della libertà dei mari, non va interpretato con la qualificazione del mare come *res nullius*, come ormai è stato ribadito più volte e traspare meglio dalla normazione internazionale degli ultimi decenni²³.

Al contrario, il mare in via di principio è *res communis omnium*, senza alcuna distinzione. Il che, indipendentemente da regole più specifiche rende insostenibile, ad esempio, la regola del “primo arrivato primo servito” con riferimento all’attribuzione dei diritti di proprietà sui relitti marini ed in particolare sui beni archeologici e storici sommersi²⁴.

Aggiungo che le norme previste dalla Convenzione *Salvage* 1989 non contengono (né potrebbe essere diversamente), in ogni caso, tale regola. Vengono soltanto disciplinati i premi per il recupero dei relitti che, a mio avviso, si estendono anche a quelli dei ritrovamenti (per le ragioni che trascrivo in nota)²⁵. Sono da comprendervi le fattispecie in cui, prioritariamente, si opti

²³ In termini più generali e non con semplice riferimento al mare, v. già A. Postiglione, *Definitivo tramonto del concetto di res nullius per le risorse naturali e culturali*, in *Giur. merito* 1982, fasc. 2, 373 s.

²⁴ In argomento v. D. Ciocchetti, *L'ordinamento italiano del patrimonio culturale subacqueo e storico navale*, in *Nuova rassegna di legislazione dottrina e giurisprudenza* 2007, 1973 s. Va rilevato che il “Codice dei beni culturali e del paesaggio” (d.lgs. n. 42 del 2004), ancor prima dell’entrata in vigore della CPUCH del 2001, ha previsto che gli oggetti archeologici e storici rinvenuti nei fondali della zona di mare estesa dodici miglia marine a partire dal limite esterno del mare territoriale sono tutelati ai sensi delle regole relative agli interventi sul patrimonio culturale subacqueo allegato alla Convenzione ora citata.

²⁵ Quanto alle ragioni che giustificano l’inclusione dell’istituto del ritrovamento dei relitti nel nuovo regime di diritto uniforme sul *Salvage*, va posto in evidenza che in realtà l’elemento differenziale tra recupero e ritrovamento riguarda una circostanza esterna al nucleo essenziale costituente l’elemento tipizzante di ogni “*Salvage*”. La distinzione si fonda infatti sulla differenza tra casualità ed intenzionalità in ordine al fenomeno del “salvataggio” (nel senso ampio del termine) la cui finalità è, in ogni caso, la “conservazione” (precisazione, quest’ultima, che ha particolare rilievo in tema di beni culturali sommersi). Anche la semplice denuncia all’autorità competente di un ritrovamento a mare è un contributo alla conservazione, cioè al “salvataggio” del bene. L’adempimento degli obblighi connessi con il ritrovamento concorre a concretizzare un “risultato utile”. L’avverbio “fortuitamente” (ex art. 510 cod. nav.) si riferisce al momento dell’identificazione spaziale del relitto, non a quello dell’apprensione, nei vari modi possibili (cioè stabilendo un sufficiente “collegamento” con specifica rilevanza giuridica tra la sfera giuridica della persona ed il bene). Il momento della “apprensione”, invece, accomuna concettualmente il recupero al ritrovamento. Questa precisazione induce a non qualificare il ritrovamento un fatto giuridico in senso stretto ma un atto giuridico a formazione progressiva nella quale, tra l’altro, s’inseriscono adempimenti obbligatori (G. Camarda, *Il soccorso in mare*, cit., 369). Aggiungo che, in linea di principio (e con più specifico riferimento ai beni culturali sommersi), un intervento immediato e concreto che si risolve in una, anche tempora-

per la conservazione *in situ* ex art. 2 CPUCH del 2001. Per loro natura tali premi – graduati secondo i criteri *ex art.* 13 della *Salvage 1989* – non contrastano con il divieto dello sfruttamento commerciale dei beni contenuto nell'art. 2.7 della stessa CPUCH.

L'art. 149 UNCLOS, con particolare riferimento *all'Area*, dispone la conservazione o la cessione nell'interesse dell'intera umanità degli oggetti d'interesse storico ed archeologico, tenuto conto in particolare dei diritti preferenziali dei Paesi di provenienza, intesi anche nel senso culturale del termine ²⁶.

nea, conservazione in situ del bene culturale sommerso equivale (anzi, è tecnicamente imposto) ad una materiale detenzione con obbligo di riconsegna a chi di competenza. In entrambi i casi può configurarsi un diritto al “premio” sulla base della normativa di diritto uniforme sul salvage, integrata dagli art. 510 e segg. cod. nav. ed ulteriormente armonizzata ed integrata con la normativa sui beni culturali (CPUCH e d.lgs. n. 42 del 2004), soprattutto sotto il profilo degli adempimenti amministrativi e di garanzie di conservazione del bene. Semmai, qualche difficoltà può presentarsi ai fini della determinazione del premio stesso quando, scoperto e localizzato nei fondi marini un intero giacimento, né il ritrovatore né l'Autorità siano in grado di valutarne l'estensione, la composizione e dunque il valore su cui calcolare il premio. Anche sotto questo profilo, la normativa uniforme (*Salvage 1989*; art.13) si rivela più duttile, a fronte della normativa codicistica e di quella sui beni culturali, fondate entrambe su una base di misurazione rigida data dal valore del bene; così, G. Camarda, *Il soccorso in mare cit.*, 390-391. Sui problemi di coordinamento tra le normative qui richiamate, v. anche A. Lanciotti, *Codice dei beni culturali e del paesaggio Pt. I* (d.lgs 22 gennaio 2004 n.42), in *Le nuove leggi civili commentate* 2005, 1395 s.). In senso contrario all'inquadramento del ritrovamento nella disciplina del salvage, v. F. Berlingieri, *Alcune considerazioni sull'auspicabile revisione del codice della navigazione in Dir. mar.*, 2015, 31.

²⁶ V., in argomento, P. Vigni, *Il caso del “bronzo di Lisippo” e la gestione del patrimonio culturale subacqueo nel diritto internazionale pubblico*, in *Studi senesi*, 2012, fasc. 2, 314 s.; l'A. richiama la Convenzione di Montego Bay del 1982 e la Convenzione UNESCO del 2001 sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, alle quali si fa ampio riferimento anche in questo testo. L'A. richiama inoltre anche la Conv. di Parigi del 1970 sul traffico illecito di beni culturali cit., la Conv. UNESCO del 1972 per la salvaguardia del patrimonio mondiale culturale e ambientale la Convenzione UNIDROIT del 1995 sui beni culturali rubati o esportati illecitamente e il “Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. n. 42 del 2004). Lo spunto per l'approfondimento è offerto da un'ordinanza del Tribunale di Pesaro del 3 maggio 2012 sul caso della “bronzo di Lisippo” ritrovato da alcuni pescatori nel Mare Adriatico. Ancora in argomento, v. T. Scovazzi, *Dal Melquart di Sciacca all' atleta di Lisippo*, in *Riv.dir.internaz. priv. e process.* 2011, fasc. 1., 5 s.. con critiche all'applicazione della legge sullo Stato della bandiera della nave che aveva compiuto il ritrovamento, ai fini dell'attribuzione della proprietà del bene. Noto incidentalmente che con specifico riferimento al Melquart la relativa sentenza del Tribunale di Sciacca è anteriore (9 gennaio 1963) rispetto all'entrata in vigore sia dell'UNCLOS 1992 che della CPUCH 2001; su questa decisione v. inoltre S:Benini, *Mare demanio marittimo e archeologia in Giurisprudenza di merito* 1997, fasc.1., 177s. ; l'A. si sofferma anche sulla disciplina delle antiche strutture portuali.

Va in questa direzione la decisione dei giudici statunitensi sul caso della nave Mercedes che ha riconosciuto di proprietà del governo spagnolo monete d'oro e d'argento, recuperate ad opera di una società americana e provenienti dal relitto di una nave da guerra spagnola affondata in acque internazionali nel 1804²⁷.

Indipendentemente dall'attribuzione dominicale, l'obbligo imposto agli Stati di protezione degli oggetti di carattere archeologico e storico rinvenuti in mare viene espressamente previsto dal successivo art. 303.

In termini più generali, occorre tener conto dell'affermazione espressa riferita agli spazi marini denominati Area, contenuta nell'art. 136 della Convenzione di Montego Bay del 1982 (*L'Area e le sue risorse sono patrimonio comune dell'umanità*)²⁸. La norma, in via di principio è estensibile (secondo un'interpretazione sistematica) a qualunque parte del mare e non è limitabile alle "non living resources" ex art. 133 UNCLOS (cfr. art.149 cit. dettato espressamente per i reperti archeologici e storici; art. 145 sulla protezione dell'ambiente marino, in particolare con l'obiettivo di prevenire danni alla flora ed alla fauna a causa delle attività condotte nell'Area²⁹).

Notava, acutamente, Stefano Rodotà, prendendo spunto da un grave episodio d'inquinamento atmosferico, che *l'attenzione ai beni comuni* (ed, aggiungo, il mare lo è in ogni sua parte, salve le specifiche competenze funzionali di autorità nazionali o internazionali) *non può essere legata soltanto ad un luogo ed agli interessi di chi si trova in quel luogo*³⁰. L'affermazione vale

²⁷ U.S.A. Florida District Court for the Middle District of Florida 22 dicembre 2009, *Odyssey Marine Exploration v. Unidentified Shipwrecked Vessel* ed altri; v. anche la sentenza d'appello dell'undicesimo "Circuit" del 21 settembre 2011 (n. 657 F. 3d).

²⁸ Per un confronto tra il concetto di mare come *patrimonio comune dell'umanità* ed il concetto di *res communis omnium* dalle origini ai suoi sviluppi nel Medioevo sino all'Età moderna, v. G. Sanna, *Il mare come patrimonio comune dell'umanità: dalla tradizione alcuni spunti per un regime giuridico di tutela ambientale*, in *Riv. dir. nav.*, 2012, 149 s. Ancora sulla nozione di bene comune, v. P. Biondini, *Bene comune: alla ricerca di una nozione*, in *Studi parlamentari e di politica costituzionale*, 2011, fasc. 171-172, 77 s.

²⁹ A tal proposito, la norma di cui al testo indica il poteri attribuiti *all'Autorità internazionale dei fondi marini*. Più in generale, per quanto riguarda le fattispecie, ed ancora con riferimento all'alto mare, richiamo, invece, la c.d. giurisdizione cooperativa sulle navi fatto salvo il principio della legge di bandiera (v. A. Maneggia, *La giurisdizione sugli spazi marini non sottoposti a sovranità territoriale*, Cedam, 2018).

³⁰ S. Rodotà, *Beni comuni e categorie giuridiche: una rivisitazione necessaria* in *Questione Giustizia*, 2011, fasc. 5, 237 s.

senza dubbio per quei beni che nel pianeta si presentano fisicamente nella loro unicità (l'aria ed mare) con la conseguenza che ogni evento può avere ripercussioni anche a distanze considerevoli. In quest'ottica, non è semplicemente suggestiva (anche se suscettibile di ulteriori approfondimenti) l'espressione *demanio planetario* che si rinviene in studi relativamente recenti³¹.

Continuo, in proposito, a ritenere convincente la *teoria della funzionalizzazione*³². L'esercizio di poteri e diritti via via decrescenti da parte dello Stato costiero – a seconda che si tratti di mare “territoriale”, zona contigua (e zona archeologica), piattaforma continentale, zona economica esclusiva – trova giustificazione in individuabili (e codificabili) esigenze dello Stato stesso (e della sua popolazione); si pensi alla pesca ed alle “non-living resources”. Questi poteri e questi diritti (secondo il tipo di spazio, molto notevoli) vanno in ogni caso considerati delle eccezioni al principio del mare come patrimonio comune³³. La conseguenza dell'impostazione concettuale cui aderisco influisce sui criteri ermeneutici e il modo di applicare il principio di residua-rità, tutte le volte che si è in presenza di vuoti normativi.

Le suesposte considerazioni indurrebbero a numerose più specifiche analisi. Per l'economia di questo scritto mi limito a brevi rilievi sul significato

³¹ N. Bassi, *Il demanio planetario: una categoria in via di affermazione* in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 2011, fasc. 3, 619 s.

³² V. B. Conforti, voce *Mare territoriale*, in *Enc. dir.* vol. XXV, Milano, 1975, 654 s. e, con impostazioni e distinzioni in parte diverse, R. Quadri, *Diritto internazionale pubblico*, Palermo 1968, 633 e *passim*.

³³ L'UNCLOS, ex artt. 303 e 33, fa coincidere con il limite esterno della zona contigua l'obbligo dello Stato costiero di proteggere i beni culturali marini e di cooperare in tal senso, non aggiungendo nulla per spazi marini più ampi, in particolare per le zone economiche esclusive (l'obbligo di protezione a mio avviso prescinde dall'effettiva istituzione della zona contigua stessa; sul punto specifico, anteriormente alla CPOCH del 2001, v. T. Treves, *Stato costiero ed archeologia sottomarina*, in *Riv. dir. internaz.*, 1993, 698 s.). Gli Stati costieri, però, nell'ambito della Z.E.E. e con un'interpretazione sistematica della normativa UNCLOS, hanno il potere d'istituire zone di protezione ecologica con estensione di tale protezione ai beni culturali sommersi. L'Italia ha provveduto con la legge n. 61 del 2006 di cui *infra*. (la legge precisa che, in mancanza di accordi con gli Stati interessati, il limite esterno delle zone di protezione sia fissato con il criterio della linea mediana) Va aggiunto, quanto ai beni culturali sommersi, che la CPOCH del 2001 espressamente impone agli Stati rivieraschi l'obbligo di protezione dei beni stessi che si trovino negli spazi della zona economica esclusiva o della piattaforma continentale. La medesima Convenzione, richiamando l'art. 149 UNCLOS, riafferma, all'art. 11, la responsabilità degli Stati per la protezione del patrimonio culturale sommerso nell'Area. Vengono poi elencate le competenze dell'UNESCO riguardanti attività e scoperte di questa categoria di beni nell'ambito dell'Area stessa.

delle locuzioni *diritto del mare* e *diritto marittimo*.

5. – Va da sé che non sarebbe necessaria alcuna puntualizzazione, ove la definizione di diritto marittimo si ritenesse talmente ampia da coincidere sostanzialmente con quella di diritto del mare come si legge nel *Trattato* di Righetti³⁴: “da un punto di vista generale, il diritto marittimo non può che abbracciare tutte le norme che hanno una relazione diretta o indiretta nei loro precetti o nei relativi presupposti fattuali, con l’elemento primordiale *mare*”. È una visione talmente ampia da superare la questione, un tempo posta con frequenza, se la materia comprenda nelle sue caratteristiche essenziali anche le norme di diritto pubblico o si debba ridurre, nell’aspetto tipicizzante, al puro e semplice *shipping law* (per inciso ed almeno con relazione alla disciplina che ci occupa, a suo tempo ho rilevato l’impossibilità di simili incasellamenti di tipo dicotomico³⁵).

Di contro, ove si segua l’indirizzo prevalente, le due locuzioni non potrebbero che stare nel rapporto di genere a specie, nel senso che il diritto del mare costituisce un ampio *genus*. La *grund norm* s’individua nell’*United Nations Convention Law on the Sea* (UNCLOS) del 1982, che a sua volta richiama ed incorpora i principi di diritto internazionale enunciati nella Carta dell’ONU. Appare restrittivo affermare che il diritto del mare, nel significato generalizzante dell’espressione, crei soltanto diritti ed obbligazioni tra Stati³⁶. Infatti, a

³⁴ G. Righetti, *Trattato di diritto marittimo*, Parte prima, Tomo primo, Milano, 1987, 71 ove si legge anche la definizione di G. Ripert, *Traité de droit maritime*, 4° ed., Paris 1950, I, 1.

³⁵ V. G. Camarda, *Passato e futuro del diritto. Spunti e riflessioni sparse nell’ottica del marittimista* in G. Camarda, S. Corrieri, T. Scovazzi, *La formazione del diritto marittimo nella prospettiva storica*, Milano, 2010, 111.

³⁶ Per formulazioni che appaiono restrittive a fronte di evoluzioni concettuali meno “statocentriche”, v. T. Treves, *Law of the sea* (“The law of the sea is the branch of international law that concerns rights and obligations of States regarding maritime matters”), in *Max Planck Encyclopedia of International Law* (MPEPIL), 2011. Su tali evoluzioni concettuali che in linea generale condivido, v. recentemente V. Antoniol, *Al crepuscolo della statualità. Carl Schmitt e lo spettro di Benito Cereno*, in *Riv. internaz. di filosofia del diritto*, 2018, 53 s. Va precisato che questa citazione, naturalmente, prescinde dalle concrete scelte politiche del pensatore tedesco e prescinde inoltre da enfattizzazioni che il titolo posto dall’Autrice del saggio suggestivamente evoca ed ancora da previsioni di futuri scenari “anarchici” (enfattizzazioni e previsioni entrambe non coincidenti neppure con il pensiero dell’Autrice stessa). Con questa premessa, non sembra possa negarsi, però, che la tendenza di lungo periodo consista, quanto meno, in un ridimensionamento (piaccia o no) dei “sovranismi nazionali”, nella linea di un’effettiva attuazione, *step to step*, dell’idea di democrazia. Gli Stati, storicamente

parte la questione sulla compartecipazione alla formazione del diritto internazionale consuetudinario, rilevo che anche nella normazione scritta ed in particolare nella normativa-quadro dell'UNCLOS, s'individuano norme *self-executing*, con obblighi e diritti per gli individui in quanto tali, quando la Convenzione sia entrata in vigore nello Stato di riferimento. Condizione neppure necessaria se la norma oggetto di "codificazione internazionale" riproduce ciò che è già diritto consuetudinario universale (si fa l'esempio di alcuni diritti ed obblighi riguardanti le *living resources* nella zona economica esclusiva³⁷ e, tra altri esempi, il dovere di salvare vite umane in pericolo, a prescindere dalla formulazione letterale dell'art. 98 dell'UNCLOS, "*Every State shall require...*")³⁸.

Quale ne sia la fonte (nazionale, sovranazionale³⁹ e pattizia), il diritto marittimo – che ha come oggetto la navigazione, quali ne siano i fini, e le infrastrutture connesse – è, invece, una *species*, sia pure di grande rilevanza. Come tale, il suo apparato normativo non può mai contrastare con la codificazione fondamentale del diritto del mare e comunque per sua natura spinge alla formazione di regole internazionali uniformi che si originano da convenzioni e dalla consuetudine.

concepiti come unici originari attori della Comunità internazionale e del relativo ordinamento, dovranno riconoscere – anche *ipso facto*, secondo la mia opinione – la presenza attiva e direttamente rilevante di altri "protagonisti". Questi ultimi, in varie forme, daranno un sempre crescente contributo alla trasformazione ed attuazione del diritto internazionale, al di là ed in aggiunta al concorso di quelle Organizzazioni che gli Stati stessi hanno creato.

³⁷ In argomento, v. N. Matz Luck, J. Fuchs, *Marine Living Resources in Oxford Handbook of the Law of the Sea*, OSAIL, Oxford, 2015.

³⁸ La centralità del diritto del mare nella formazione del diritto internazionale generale viene posta efficacemente in evidenza da D.P. O'Connell, *The general Principles of the law of the sea* in *The International Law of the Sea* (vol. I, prima edizione) a cura di I.A. Shearer, Oxford, 1982; l'A. giustifica tale centralità rilevando che il mare è un'arena internazionale dove per secoli gli Stati hanno dovuto regolare (e regolano) la loro condotta in un modo diverso (e non sempre coincidente) con le regole create da ciascuno nel proprio ordinamento interno.

³⁹ Il principio del primato della normativa U.E. nelle materie di competenza fa specifico riferimento alla normativa ordinaria di diritto interno quale che sia la materia da disciplinare (cfr. art. 11 Cost.) ma trova il limite dell'osservanza dei principi individuabili nella Costituzione stessa e nei diritti inalienabili della persona (v. Corte cost. ord. n. 24 del 26 gennaio 2017). Per ciò che, invece, riguarda un'eventuale confliggenza tra direttive e regolamenti UE con le norme dell'UNCLOS, la prevalenza di queste ultime mi sembra pacifica, senza necessità di ricorrere ad altri criteri sistematici, considerando che l'Unione Europea è anch'essa parte contraente della Convenzione di Montego Bay, compreso il successivo accordo del 28 luglio 1994 relativo all'attuazione della parte XI della Convenzione stessa.

Il carattere d'internazionalità del diritto marittimo è talmente evidente da indurre, in passato, uno studioso⁴⁰ ad auspicare un'abrogazione delle codificazioni nazionali (in ogni ipotesi, aggiungo, andrebbero salvaguardate singole leggi principalmente per la disciplina di alcuni aspetti pubblicistici ed in presenza della necessità di regole integrative).

È certo che si constata sempre più frequentemente e opportunamente l'invasività delle norme di diritto uniforme rendendole applicabili a fattispecie che, non presentano alcuna connotazione di estraneità rispetto all'ordinamento statale preso in considerazione. Ciò sia per la cittadinanza dei soggetti interessati, per la nazionalità del contratto, per il luogo di sottoscrizione ed esecuzione del contratto o di accadimento del fatto giuridicamente rilevante e per ogni altro possibile *point de rattachement* previsto da norme che indichino la legge applicabile al caso concreto. Tale risultato viene raggiunto, come noto, con strumenti giuridici diversi: dalla previsione inserita nella stessa convenzione di diritto privato uniforme (ho già menzionato la *Salvage 1989*) all'incorporazione nei singoli ordinamenti nazionali dello strumento di diritto uniforme, attraverso una nuova legge d'identico contenuto alla convenzione stessa, o al meccanismo del rinvio, scegliendone il tipo (rinvio dinamico o recettizio)⁴¹.

Alcune convenzioni internazionali, specie se a carattere universale e con norme di per sé cogenti, prevedono l'esercizio, da parte degli Stati, della *facoltà di riserva*, limitatamente a parti non essenziali. L'art. 311 UNCLOS riconosce la possibilità di apportare eventuali modifiche di dettaglio rispetto alle norme ivi contenute, in ipotesi di accordi intervenuti tra due o più Stati e limitatamente ai loro rapporti. Viene precisato che le modifiche non devono mai contrastare i principi della convenzione ed inoltre che *nessuna modifica deve essere portata al principio fondamentale relativo al patrimonio comune dell'umanità enunciato dall'articolo 136*.

6. – La Convenzione di Montego bay del 1982 (UNCLOS), fornendo una disciplina-quadro unica delle attività effettive e potenziali che si svolgo-

⁴⁰ V. F. Berlingieri, *Internazionalità del diritto marittimo e codificazione nazionale*, in *Dir. mar.*, 1983, 61 s.

⁴¹ Analogamente, per la parte aeronautica del codice della navigazione, v. art. 941 (con richiami anche alle norme UE), 951 e 965 cod.nav.

no negli spazi marini, è lo strumento elettivo di riferimento perché le relative discipline normative specifiche possano armonizzarsi evitando che entrino in conflitto⁴². Tale pericolo peraltro è in aumento insieme alla crescita, in numero e tipologie, degli usi del mare. In un mio scritto non recente⁴³ che a sua volta riprende un contributo di uno studioso di geografia economica⁴⁴, gli usi del mare venivano raggruppati in ben otto categorie: navigazione e comunicazione, utilizzazione delle risorse minerarie, utilizzazione delle risorse biologiche, scarichi tellurici, difesa, ricerca scientifica, tempo libero, protezione e valorizzazione dell'ambiente con riserve e parchi marini ai quali aggiungo quelli archeologici.

Con un armonico sistema di governo del mare, non solo si possono evitare dannose situazioni confliggenti ma si facilita la creazione di circuiti virtuosi⁴⁵.

L'Unione Europea in tempi relativamente recenti è intervenuta in tale senso con un primo documento (*comunicazione*) della Commissione del dicembre 2010 nel quale sono state gettate le basi per la "pianificazione dello spazio marittimo dell'U.E." cui è seguita la direttiva n.89 del luglio 2014, a sua volta, recepita in Italia con legge n. 114 del 2015 e attuata con decreto legislativo del 17 ottobre 2016 n. 201.

La stessa direttiva dichiara espressamente di volersi uniformare all'UNCLOS nell'istituire un "quadro per lo spazio marittimo" per lo sviluppo sostenibile dell'economia marittima e la protezione dell'ambiente ma-

⁴² In senso critico rispetto alle enfattizzazioni dell'UNCLOS, v., tra gli scritti immediatamente successivi alla sottoscrizione, V. Starace, *Protezione e conservazione dell'ambiente marino nella Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare*, in *The Italian Yearbook of International Law*, 1983. Per una retrospettiva storica con riferimento all'impegno dell'ONU per il diritto del mare, v. M. Scerni, *Le Nazioni Unite ed il diritto del mare*, in *La Comunità internazionale*, 1970, 508 s. con considerazioni sul diritto consuetudinario e richiamo delle Convenzioni di Ginevra del 1958 sul mare territoriale e la zona contigua, sull'alto mare, sulla piattaforma continentale e sulla pesca e la conservazione delle risorse biologiche dell'alto mare. Un disegno sul futuro del diritto del mare si legge in D. R. Rothwell, A.G. Oude Elferink, K.N. Scott, T. Stephens, *Charting the future for the law of the sea in The Oxford Handbook of the law of the sea*, Oxford, 2015.

⁴³ *Profili giuridici in margine ai concetti di fascia portuale, fascia costiera ed al binomio mare e territorio*, in *Trasporti*, n. 48-49, 1989, 118.

⁴⁴ V. A. Vallega, *Relazione introduttiva* svolta al Convegno "Il mare italiano ;tutela e gestione", Napoli 3-4 marzo 1988, per iniziativa della Fondazione Agnelli.

⁴⁵ Sia pure in un ottica prevalentemente di diritto interno, rimangono ancora attuali gli spunti di riflessione d'ordine generale, forniti da E. Spasiano nel suo saggio *Uso del mare, navigazione e trasporti; diritto marittimo, della navigazione e dei trasporti*, in *Riv. dir. civ.* 1982, 723 s.

rino e costiero, *tenendo conto delle interazioni terra-mare e del rafforzamento della cooperazione transfrontaliera* nel Mediterraneo. Si dichiara espressamente di uniformarsi all'UNCLOS e si richiama indirettamente, nell'ambito del *sistema di Barcellona*, il protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo (cfr. decisione di ratifica da parte del Consiglio U.E. del 13 settembre 2010). L'elencazione degli usi del mare, elaborata dalla dottrina nei decenni precedenti, viene dettagliatamente riformulata⁴⁶. Si prevede che i *piani di gestione* individuino la distribuzione spaziale e temporale di ogni attività. Viene prevista, inoltre, la cooperazione con gli altri Stati membri dell'U.E. e (giòva notare, considerata la conformazione geopolitica del Mediterraneo) con i Paesi terzi, nelle rispettive azioni di pianificazione degli spazi marittimi.

7. – Ritornando all'UNCLOS, l'obiettivo, nel porre una disciplina unica di base, è quello di fare in modo, con alcuni accorgimenti normativi, che l'utilizzazione delle risorse marine avvenga equamente da parte di tutte le popolazioni rivierasche anche se attualmente non posseggono tecnologie avanzate. Tali obiettivi di utilizzazione devono rimanere compatibili con un'adeguata conservazione delle risorse anche nell'interesse delle generazioni future⁴⁷. Più

⁴⁶ La direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 89 del 2014, fatte salve le competenze degli Stati membri, indica, ai fini del quadro di pianificazione degli spazi marini, le attività, gli usi e gli interessi suscettibili di interazioni:

zone di acquacoltura; zone di pesca; impianti e infrastrutture per la prospezione, lo sfruttamento e l'estrazione di petrolio, gas e altre risorse energetiche, di minerali e aggregati e la produzione di energia da fonti rinnovabili; zone di trasporto marittimo e flussi di traffico; zone di addestramento militare; siti di conservazione della natura e di specie naturali e zone protette; zone di estrazione di materie prime; ricerca scientifica; tracciati per cavi e condutture sottomarini; turismo; patrimonio culturale sottomarino. In argomento, v. A. Cudennec, *40 ans de droit de la mer de l'Union européenne*, in *Droit maritime français*, 2018, 173 s.; l'A. dopo aver richiamato la citata direttiva quadro del 2014, aggiunge che nel futuro potenziamento del ruolo dell'U.E. nel campo delle politiche marittime, sarà necessario uno sforzo per promuovere una maggiore solidarietà europea.

⁴⁷ In tema di sviluppo sostenibile con particolare riferimento ai trasporti marittimi nel Mediterraneo, v. F. Pellegrino (a cura di), *Sviluppo sostenibile dei trasporti nel Mediterraneo*, Napoli 2013 con scritti di Pellegrino, Cangelosi, Jurasz, Altadonna, Marino, Bevilacqua, Rizzo, Russo, Ingratoci, Chillemi, Abbate, Finocchiaro, Taormina, Montebello, Sia, Sergio, Borzi, Spezie, Zagami, L. Guglielmo, R. Guglielmo, Minutoli, Granata, Brugnano, Tringali, Bruno, Romeo, Berti, Pansera e le considerazioni finali di Giuseppe Vermiglio ove, acutamente, si pone in evidenza la differenza tra sviluppo possibile (allo stato attuale delle tecnologie) e sviluppo sostenibile. La sostenibilità, si preci-

in generale non può essere trascurata la protezione dell'ambiente marino, particolarmente in determinate aree previste dall'art. 211 dell'UNCLOS (ad esse sono ricollegabili le zone di protezione ecologica; ne farò cenno più avanti). A sua volta la MARPOL 73/78 prevede, con il medesimo obiettivo, l'individuazione di *special areas*⁴⁸. *Particularly sensitive sea areas* sono designabili dall'IMO che emana, caso per caso, apposite prescrizioni⁴⁹.

In argomento e limitatamente agli spazi regionali è in primo piano il sistema di Barcellona per la protezione del Mediterraneo dall'inquinamento. Le finalità iniziali si sono estese ad una più organica cooperazione nel governo di quel mare. Sulla convenzione base e sui protocolli ci si soffermerà più avanti.

Nel porre in evidenza, anche sul piano lessicale, la rilevanza degli aspetti di protezione ambientale, ho prospettato, in passato, la denominazione *diritto dell'ambiente marino*, in alternativa alla *locuzione diritto del mare*⁵⁰. Speci-

sa, è un vincolo che l'uomo pone, anche con norme giuridiche, alla possibilità di fare secondo scelte razionali adottate in base alla condivisa perizia, diligenza e prudenza ispirata al principio precauzionale (viene richiamato il c.d. rischio da *ignoto tecnologico*).

⁴⁸ Il Mediterraneo è considerato "special area" ai fini della prevenzione dell'inquinamento da idrocarburi (dal 1983) e per rifiuti provenienti da navi (dal 1988 ma con efficacia dal 2009).

⁴⁹ È stato osservato, a suo tempo (L. Pischetta, *Prime note sulla legge 8 febbraio 2006 n. 61 di istituzione di zone di protezione ecologica oltre il limite esterno del mare territoriale*, in questa *Rivista*, 2006, che "se si considerano le zone di protezione ecologica come *aree particolarmente sensibili* all'interno della ZEE, è possibile imporre alle navi straniere norme più restrittive degli *standards* dell'IMO ed in particolare della convenzione MARPOL senza violare le norme del diritto internazionale. Non sarà necessario proclamare una ZEE italiana per avvalersi delle norme della Convenzione di Montego Bay, dal momento che le zone di protezione ecologica sono una parziale attuazione della ZEE". Tutto ciò – aggiungo – non può prescindere da un coordinamento con l'IMO, salvaguardandone le competenze. Per un quadro generale delle Convenzioni IMO riguardanti la prevenzione dell'inquinamento marino richiamo l'INTERVENTION 1969, sull'intervento in alto mare in caso di sinistri che causino o possano causare l'inquinamento da idrocarburi, successivamente modificata con l'aggiunta di altre sostanze inquinanti (sul punto è interessante *l'exkursus* di M. Jacobsson a partire dal sinistro Torrey Canyon del 1967, in *Droit maritime français*, 2018, 592). Richiamo inoltre: LC 1972 (*Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter*) e Prot. del 1996, OPRC 1990 sulla preparazione la lotta e la cooperazione in materia d'inquinamento marino da idrocarburi con Protocollo che estende queste attività ai sinistri provocati da altre sostanze pericolose e nocive, AFS 2001 sul controllo dei sistemi antivegetativi sulle navi, BWB 2004 sul controllo e la gestione dell'acqua e dei sedimenti di zavorra delle navi; Conv. di Hong Kong 2009 in materia di riciclaggio sicuro ed ecologicamente adeguato delle navi.

⁵⁰ V. la mia monografia *Convenzione Salvage 1989 e ambiente marino*, Milano 1992, 25.

ficavo che la parola ambiente non dovesse intendersi soltanto con riferimento ad aspetti ed elementi chimico-fisici.

In alcuni casi (osservavo e noto ancora per inciso), si verificano vere e proprie aggregazioni tra risorse *ab origine* “naturali” e cose che vi si connaturano con il lungo decorso del tempo (si pensi ad un relitto storico di molti secoli saldamente attaccato al fondo marino rifugio di fauna e superficie di crescita di flora marina). Questi fenomeni che a suo tempo definii di *connaturazione* delle opere dell'uomo (in specie i relitti di navi) continuano a costituire, secondo la mia opinione, motivo per sostenere l'applicazione di norme dettate a protezione dell'ambiente marino inteso in senso biologico e chimico-fisico, anche ai beni del patrimonio culturale sommerso, in mancanza o in carenza di apposite norme di tutela⁵¹. Indipendentemente dalla tesi qui prospettata e dai casi in cui le conclusioni possano risultare applicabili, sono evidenti le interrelazioni tra tutela e gestione delle due tipologie di patrimonio marino (patrimonio naturale e patrimonio culturale) e l'utilità di uno studio in parallelo. È quanto accaduto, ad esempio, in occasione di un seminario organizzato a Brest *dall'Université de Bretagne Occidentale* nel giugno 2016; gli atti sono stati pubblicati recentemente⁵².

Invero, avuto riguardo alla nostra legislazione nazionale, esiste già un nucleo normativo (con riflessi internazionali) a seguito dell'entrata in vigore della legge 8 febbraio 2006 n. 61 (come ora modificata) sull'istituzione di zone di protezione ecologica oltre il limite esterno del mare territoriale⁵³.

⁵¹ *I beni culturali marini tra pluralità ordinamentali, principi generali, diritto della navigazione ed altri corpi normativi speciali*, in *Dir. trasp.*, 1995, 410. Per una proposta d'integrazione normativa intesa a colmare la lacuna contenuta nella convenzione *Salvage 1989*, rinvio al mio scritto *Attualità del Draft Brice: un tentativo di armonizzazione della Convenzione Salvage 1989 con la Convenzione sul patrimonio culturale sommerso*, in *Riv. dir. nav.* 2010, 61.

⁵² N. Boillet, G. Goffaux Gallebaut (a cura di), *Le patrimoine maritime: entre patrimoine culturel et patrimoine naturel*, Paris, 2018, ove l'oggetto dei contributi ha riguardato non soltanto i beni archeologici sommersi ma anche i fari, i porti e le navi che, per l'epoca della costruzione o per altro, abbiano particolare importanza culturale.

⁵³ V.U. Leanza, *L'Italia e la scelta di rafforzare la tutela dell'ambiente marino: l'istituzione di zone di protezione ecologica*, in *Riv. dir. internaz.* 2006, 3309 s.; G. Andreone, *La zona ecologica italiana*, in *Dir. mar.*, 2007, 3 s.; l'A. si sofferma, sulla questione della delimitazione della zona ecologica italiana e sulla soluzione adottata dal legislatore; L. Pischetta, *Prime note sulla legge 8 febbraio 2006 n. 61 di istituzione di zone di protezione ecologica oltre il limite esterno del mare territoriale*, cit.; l'A. si sofferma tra l'altro sul principio della linea mediana e sull'esclusione del regime della pesca direttamente regolato dalle norme U.E. (cfr. ora, in particolare reg. n.1280 del 2013). Con particolare ri-

Viene infatti precisato espressamente che la protezione dell'ambiente marino in quelle zone comprende anche il patrimonio archeologico e storico ⁵⁴.

Quanto alle conseguenze del fenomeno della "connaturazione", ebbi a far uso di tale argomentazione, a suo tempo, per colmare la lacuna esistente nell'art. 1 lett. d) della Convenzione *Salvage 1989* ⁵⁵. Convenzione che peraltro rappresenta un esempio avanzato di applicazione dei principi e degli obiettivi generali contenuti nell'UNCLOS, prevedendo l'obbligo di "salvare" anche l'ambiente marino nel contesto di un'operazione di *salvage* di persone e beni.

8. – Ci si chiede a questo punto quale ruolo possono svolgere singoli o gruppi di privati organizzati ai fini dello sviluppo del diritto del mare. La risposta circa la loro rilevanza non lascia dubbi, ove si prendano in considerazione quelle *species* del *genus* diritto del mare inquadrabili, con le numerose convenzioni del settore, nel diritto internazionale uniforme. È evidente il mio riferimento soprattutto al diritto marittimo ed al frequente e notevole contributo dato, nelle fasi preparatorie degli accordi, dalle organizzazioni non governative; si pensi, con un esempio non casuale, all'intensa attività del *Comité Maritime International*.

In altro scritto che ho avuto occasione di richiamare ed al quale rinvio anche per i riferimenti bibliografici e giurisprudenziali, mi sono soffermato sulla c.d. *lex mercatoria* ed ho condiviso la tesi che attribuisce agli usi del commercio internazionale valore di "norme oggettive" costituenti diritto internazionale uniforme e per ciò stesso direttamente applicabili anche da un giudice statale e non soltanto da arbitri ⁵⁶.

ferimento al "Santuario dei mammiferi marini Mare Ligure-Provenzale" (PELAGOS), istituito anteriormente alla legge n. 61 del 206 sulla base di un accordo tra Italia, Francia e Principato di Monaco del 1999 (PELAGOS), v. C. Martignoni, *Il Santuario per la protezione dei mammiferi marini nel mare ligure-provenzale*, in *Rivista giuridica dell'ambiente* 2000, 57 s. Per affinità di materie richiamo anche l'accordo per la conservazione dei cetacei del Mediterraneo, Mar nero ed area atlantica contigua entrato in vigore nel 2001.

⁵⁴ La norma di cui al testo precisa che l'esercizio della giurisdizione da parte dell'Italia nelle zone di protezione ecologica fuori dalle acque territoriali costituisce diretta emanazione del quadro normativo UNCLOS integrato con l'accordo del 1994 relativo alla parte XI di tale Convenzione.

⁵⁵ *Il soccorso in mare* cit, 37 ed ivi nota bibliografica.

⁵⁶ V. *Passato e futuro del diritto*, cit., 136 s., con speciale riferimento alle note 68 e 73 (per il particolare riferimento bibliografico e giurisprudenziale); D. Di Bona, *Lex mercatoria, civil law e common law nel processo unificazione del diritto privato marittimo di origine internazionale. Il caso*

Le risposte sul ruolo dei singoli e delle organizzazioni private non sono invece univoche imponendo più complesse riflessioni se, invece, si abbia riguardo a quelle *species* del diritto del mare con spiccate connotazioni pubblicistiche (si pensi alla Convenzione CPUCH) ed al diritto del mare considerato negli aspetti generali e di *grund norm* come codificati dall'UNCLOS.

Ciò che si afferma in modo pacifico è l'influenza indiretta che i privati, singoli ed organizzati, possono esercitare, sia presso gli Stati che presso le organizzazioni governative internazionali, in ordine all'intera materia del diritto del mare, a fronte di trasformazioni per motivi politici ed economici e di innovazioni tecnologiche⁵⁷. Penso alla diffusione di studi e ricerche da parte di esperti del settore, non trascurando i confronti interdisciplinari, e penso anche alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica attraverso, gli strumenti di larga informazione, per l'influenza su chi possa esercitare, nelle sedi competenti, poteri decisionali.

Sia consentito, a motivo di testimonianza diretta, citare la più che venticinquennale esperienza dei convegni internazionali *Mare e territorio* promossi dalla sezione agrigentina della Lega Navale Italiana a partire dall'anno 1982; anno in cui si raggiungono due obiettivi fondamentali: la sottoscrizione in Giamaica dell'UNCLOS e la promulgazione, in Italia, della legge 31 dicembre 1982 n. 979 "per la difesa del mare"⁵⁸.

Canada, in *Dir. trasp.*, 2009, 653 s.

⁵⁷ V. M.L. Corbino, voce *Mare*, in *Digesto disc. priv. Sez. comm.* Vol. IX, Torino, 1993, 306, che con particolare riferimento allo sviluppo tecnologico richiama A.E. Gottlieb, *The impact of technology on the Development of Contemporary International Law*, in *Recueil des Cours de l'Académie de Droit International de La Haye*, 1981, I, 115 e segg. Sembra evidente che il sempre più forte sviluppo tecnologico accentui le condizioni di disuguaglianza sulle possibilità di utilizzazione delle risorse del mare. L'UNCLOS, per invertire la tendenza, prevedeva, con riferimento alle attività nell'Area internazionale dei fondi marini, un meccanismo di trasferimento delle tecnologie per l'utilizzazione delle relative risorse, in favore dei Paesi in via di sviluppo. Il successivo Accordo del 1994, in modo più blando, impone l'obbligo generico di cooperazione tra Stati e l'Autorità allo scopo di favorire lo sviluppo delle tecnologie stesse da parte dei Paesi che si trovino in condizioni di svantaggio.

⁵⁸ Proprio alla Lega Navale Italiana. sez. di Agrigento si deve uno dei primi commenti alla legge di cui al testo, tuttora in vigore sia pure con varie modifiche (v. Atti del Seminario di studio "La nuova legge per la difesa del mare", Agrigento 5 maggio 1983, quaderno n. 6, Agrigento 1983). La normativa oltre a disciplinare la vigilanza in mare ed il pronto intervento in caso d'inquinamento, contiene disposizioni sulle riserve marine, fatte salve alcune modifiche successivamente intervenute; v., G. Berliri, *Le riserve naturali marine*, in *Trib. Amm. Reg.* 1987, 389. Sugli inconvenienti di una sovrapposizione (anche senza veri e propri conflitti) tra

I Convegni *Mare e territorio*, con puntuale cadenza annuale, hanno dibattuto ed approfondito molti argomenti di diritto del mare muovendo proprio da queste normative fondamentali⁵⁹. La formula dell'iniziativa si riassume in alcuni punti che trovano anche riscontro in varie riflessioni contenute in questo scritto: l'interdisciplinarietà nella trattazione delle tematiche, la visione internazionalistica e pluriordinamentale nell'approccio delle tematiche stesse (senza trascurare le esigenze delle popolazioni locali nel prospettare le soluzioni specifiche in chiave di provvedimenti regionali ove costituzionalmente possibile⁶⁰), il coinvolgimento attivo dei giovani insieme a mol-

strumenti normativi a carattere internazionale, sovranazionale, nazionale e regionale in materia di protezione v. recentemente P. Mossone, *Overlapping different regulatory regimes for the protection of marine areas: the case of the institution of Nature 2000 marine sites in Sardinia*, in questa *Rivista*, 2017, 211; nel caso esaminato dall'A. la "sovrapposizione", da un lato riguarda i "Siti d'interesse comunitario" facenti parte della rete Natura 2000 ex direttiva *Habitat* (n. 92/43/CEE e successive modificazioni, sulla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche) e dall'altro riguarda le "Aree marine protette" le cui basi nazionali normative sono costituite dalla legge n. 979 del 1982 e dalla legge n. 394 del 1991.

⁵⁹ L'ideazione dei Convegni, a cadenza annuale, va attribuita all'allora Presidente della sezione L.N.I. di Agrigento, avv. Gaetano Allotta, già alto funzionario dello Stato, saggista di storie e tradizioni locali e nel contempo appassionato studioso delle tematiche legate al mare. La tradizione, dopo varie edizioni, venne continuata dalla prof. Silvana Vella Bianchettino con il coinvolgimento attivo di studenti delle scuole secondarie. L'istituto di diritto del lavoro e della navigazione ed il Dipartimento di diritto dell'economia dei trasporti e dell'ambiente dell'Università di Palermo ebbero il coordinamento scientifico con la collaborazione, di volta in volta, di altri docenti dello stesso Ateneo e di numerose Università italiane e straniere. La Regione Siciliana, Assessorato per il territorio ed ambiente non mancò di fornire il sostegno anche attraverso relazioni di funzionari preposti ai settori interessati. Nel corso delle ventisette edizioni intervennero, quali relatori, molti funzionari di organizzazioni italiane, straniere ed internazionali. I volumi sono tutti pubblicati a cura della stessa sezione agrigentina della Lega Navale Italiana.

⁶⁰ La Regione Siciliana, ad esempio, ha competenza esclusiva, tra l'altro, in materia di *conservazione di antichità* (e pertanto di beni archeologici sommersi) e di pesca (cfr. Corte cost. n. 473 del 1988; è stato approvato molto recentemente dall'Assemblea Regionale Siciliana un testo legislativo organico su "Sicilia pesca mediterranea. Identità ed economia del mare"). La norma statutaria a fondamento della competenza (art. 14 dello Statuto approvato nel maggio 1946 e poi convertito in legge costituzionale) pone quale limite il rispetto delle norme costituzionali (ex *aliis*, l'osservanza degli obblighi internazionali) e delle c.d. *leggi di grande riforma*. In concreto, il riparto delle competenze non sempre risulta agevole da individuare rendendo necessario, sotto questo ulteriore profilo, il ricorso al principio di cooperazione. In argomento, v. più recentemente, L. Pace, *La pesca nella rete della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. Riflessioni a partire dalla sentenza della Corte costituzionale n. 98 del 2017*, in *Federalismi.it*, 2017, n. 14.

ti relatori di fama internazionale, il confronto tra uomini delle istituzioni, studiosi ed operatori dei settori interessati.

9. – È necessaria, forse giova ancora porlo in evidenza, una forte cooperazione internazionale, soprattutto in mari chiusi e semichiusi nei quali la cooperazione tra Stati costituisce un vero e proprio obbligo *ex art.* 123 UNCLOS. La norma contiene l'esplicito riferimento alla gestione delle risorse biologiche ed al coordinamento, sia nell'esercizio di diritti e doveri per la protezione dell'ambiente marino sia nella ricerca scientifica con l'eventuale coinvolgimento di altri Stati ed organizzazioni internazionali. A questo scopo è da auspicare un ampliamento dei poteri e delle competenze dell'International Maritime Organization (IMO) soprattutto in funzione di regia rispetto ad altre Organizzazioni con competenze settoriali nel governo del mare.

Per ogni spazio marino il principio di cooperazione è codificato agli artt. 197 e 201 della Convenzione che a loro volta trovano collocazione nella parte XII del Convenzione (*Protezione e preservazione dell'ambiente marino*), con la previsione di eventuali misure cautelari *ex art.* 290.5 da parte del Tribunale internazionale del diritto del mare⁶¹ o di altri giudici indicati in quest'ultima norma anche in relazione all'art. 287⁶².

Ancor prima della firma della Convenzione di Montego Bay sul diritto del mare, la Convenzione di Barcellona del 1976 (modificata nel 1995 con nuovo titolo) “per la protezione dell'ambiente marino e la regione costiera

⁶¹ Sui problemi che possono sorgere dalla scelta di altre procedure tra quelle indicate dall'UNCLOS in alternativa alla giurisdizione del Tribunale internazionale del diritto del mare, v. T. Treves, *Il Tribunale internazionale di diritto del mare e la moltiplicazione delle giurisdizioni internazionali*, in *Riv. dir. internaz.* 2000, 726 s.

⁶² In giurisprudenza, sia per l'ordinanza dell'ITLOS 3 dicembre sul caso MOX Plant del 3 dicembre 2001 e la successiva (24 ottobre 2003) ordinanza del tribunale arbitrale investito sullo stesso caso, sia per l'ordinanza dell'ITLOS del 24 giugno 2003 sul caso *Land reclamation by Singapore in and around the Straits of Joho*, v. R. Virzo *In tema di misure cautelari comportanti obblighi di cooperazione per la protezione dell'ambiente marino*, in *Riv. dir. internaz.*, 2005, 383 s. Con più specifico riguardo alla competenza di un tribunale costituito a norma degli artt. 279 e segg. UNCLOS ed agli obblighi per gli Stati membri *ex art.* 192 CE di risolvere le controversie nei modi indicati dal diritto UE (cfr. art. 292 del Trattato), sono interessanti le conclusioni dell'Avvocato generale presentate il 18. gennaio 2006 nella causa C459/03, Commissione contro Repubblica d'Irlanda. In argomento, v. anche E. Sessa, *Sulla prescrizione di misure cautelari da parte del Tribunale internazionale del diritto del mare*, in *Dir. mar.*, 2005, 139-149; P. Terrili, *L'ordinanza del Tribunale del mare nel caso MOX Plant*, in *Dir. mar.*, 2003, 4, 1243 s..

del Mediterraneo” aveva gettato le basi per questo sistema di cooperazione. I protocolli via via sottoscritti⁶³, con l’adesione dell’U.E., formano un ampio quadro dell’attività svolta sino alla disciplina della gestione integrata delle fasce costiere, quale modalità imprescindibile per ottenere risultati soddisfacenti nel governo del mare, specialmente per gli spazi più vicini alla terraferma⁶⁴; ai protocolli si aggiungono accordi di cooperazione subregionale⁶⁵.

In sintesi, una completa e soddisfacente gestione degli spazi marini e delle risorse non deve esaurirsi con provvedimenti e attività finalizzate soltanto

⁶³ Un’elencazione dei Protocolli fornisce un quadro dei campi d’azione con l’intervento dei Centri regionali: Dumping; Emergency e successivamente Prevention and Emergency; Land-Based Sources; Specially Protected Areas. (SPA) e successivamente SPA and Biodiversity; Offshore; Hazardous Wastes; Integrated Coastal Zone Management. In argomento, v. *La réglementation euro-méditerranéenne des activités off shore*, in *Dir. comm. Internaz.*, 2015, 93 s.. In particolare con il Protocollo relativo alle Aree Specialmente Protette e la Biodiversità in Mediterraneo del 1995 (Protocollo ASP), le Parti contraenti hanno previsto, al fine di promuovere la cooperazione nella gestione e conservazione delle aree naturali, così come nella protezione delle specie minacciate e dei loro habitat, l’istituzione di Aree Speciali Protette di Importanza Mediterranea, (ASPIM o SPAMI) (v. *amplius*, anche per l’elenco delle ASPIM alle quali l’Italia è direttamente interessata, www.minambiente.it); F. Spadi, *Il protocollo relativo alle aree specialmente protette e alla diversità biologica nel Mediterraneo (Barcellona 10 giugno 1995). Analisi e confronto con il Protocollo relativo alle aree del Mediterraneo particolarmente protette (Ginevra 3 aprile 1982)*, in *Dir. mar.*, 1997, 1196 s. Più recentemente, T. Scovazzi, *Lo sviluppo sostenibile nelle aree protette del Mediterraneo e il Protocollo di Barcellona del 1995*, in *Riv. giur. ambiente*, 2010, 421 s.; l’A. richiama, tra l’altro, la Conferenza ONU di Rio de Janeiro del 1992 sullo sviluppo sostenibile cui ora vanno aggiunti, l’incontro di Johannesburg nel 2002 e una seconda Conferenza di Rio (Rio+20) nel 2012. I lavori di quest’ultima Conferenza hanno riguardato la *green economy* (con evidenti correlazioni, per il mare, con le iniziative inquadrabili nella c.d. *blue economy*) e le proposte, su sollecitazione dell’UNEP, per la riforma della *Governance* internazionale dell’ambiente. Sul piano nazionale, assume rilevanza la legge n. 61 del 2006 di cui al testo, sull’istituzione di zone di protezione ecologica. In giurisprudenza, in tema d’immediata applicazione delle Convenzioni alle quali, per le materie di competenza, abbia già aderito l’Unione Europea (e segnatamente riguardo alla Convenzione di Barcellona e Protocolli) v. Corte giust. CE 15 luglio 2004 (causa 213/03) con nota di A. Gratani, *La tutela del mar mediterraneo: quando le norme internazionali (Convenzione di Barcellona e annessi protocolli) hanno efficacia diretta all’interno dell’ordinamento comunitario*, in *Riv. giur. ambiente*, 2004, 673 s.

⁶⁴ Allo stato attuale la gestione integrata non sembra abbia livelli soddisfacenti neppure in ambito statale; in argomento v. F. Fracchia, *La disciplina delle coste: prospettive giuridiche e scientifiche*, in *Il diritto dell’economia*, 2015, 241 s. con riferimenti alla Convenzione di Barcellona 1976-1995 ed in particolare al protocollo di Madrid del 21 gennaio 2008; v. anche D. Addis, *La gestione integrata delle coste nelle politiche del Mediterraneo e dell’U.E.: due strumenti a confronto*, in *Agricoltura Istituzioni e Mercati*, 2013, fasc. 3, 35 s.; tra l’altro l’A si pone il problema di un’armonizzazione tra GIZC e gli strumenti di pianificazione elaborati in sede U.E.; E. Boscolo, *La gestione integrata delle*

a sicurezza⁶⁶, difesa o tutela attraverso divieti (con le note difficoltà *d'enforcement*⁶⁷), senza proporzionata attenzione al c.d. diritto premiale ed alla sua attuazione.

10. – In termini di teoria generale e con un'interpretazione sistematica fondata sulla *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo* approvata dall'ONU nel 1948, riesprimo il convincimento sulla crescente tendenza ad ammettere la prevalenza, su ogni altro interesse, dei principi di diritto umanitario⁶⁸; principi applicabili senza alcuna limitazione di tipo spaziale (e

zone costiere in Italia: una prospettiva e prime esperienze, in *Riv. quadr. di diritto dell'ambiente*, 2011, 39 s.; con un diverso profilo v. anche R. Segui, *La carta di Roma da documento programmatico a strumento di pianificazione integrata del patrimonio marittimo e di sviluppo del turismo culturale nelle aree costiere*, in *Iter legis* 2007, 56 s.

⁶⁵ Tra gli accordi subregionali nel quadro del "Sistema di Barcellona" ha particolare rilievo l'accordo RAMOGE del 10 maggio 1976 sottoscritto da Italia, Francia e Principato di Monaco per la tutela delle acque del Mediterraneo da Saint Raphael, Monaco a Genova con competenze estese successivamente sino a Marsiglia e sino a La Spezia. L'obiettivo di lotta all'ambiente marino e costiero e di protezione delle biodiversità si realizza in un'ottica di cooperazione e di solidarietà "sub-regionale", richiamando il principio di diritto internazionale generale riguardante l'osservanza degli obblighi di buon vicinato tra tutti gli Stati (cfr. Risoluzione Assemblea generale ONU n. 2625 del 24 giugno 1970, *Dichiarazione relativa ai principi di diritto internazionale concernenti le relazioni amichevoli e la cooperazione tra gli Stati*). Più in generale v. Vacca, *La difesa dell'ambiente marino secondo la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare*, in *Temi romana*, 1989, fasc.3-4, 251 s. La necessità di cooperazione in aree regionali (ed aggiungo, in modo rafforzato in aree subregionali) è ribadita in sede U.E. dalla direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino del 2008/56/CE, come modificata dalla dir. 845 del 2017 nella tabella degli elementi da prendere in considerazione ai fini dell'elaborazione delle strategie stesse. In argomento, v. Soave, *Un esempio di cooperazione subregionale nell'ambito dell'accordo RAMOGE sulla protezione delle acque del mare*, in *Riv. giur. ambiente*, 1990, 361 s. Negli anni '70 altri accordi subregionali furono sottoscritti con l'ex Jugoslavia (Belgrado 1974) per l'Adriatico e con la Grecia (Roma 1979) per il mare Jonio.

⁶⁶ Peraltro, ove ci si voglia limitare alla semplice sicurezza, va tenuto presente che gli interventi, in particolare quelli d'iniziativa d'un singolo Stato costiero, non possono dare rilievo preponderante alla sola *security* rispetto alla *safety*; si pensi ai pericoli relativi al traffico d'idrocarburi ed all'installazione di piattaforme petrolifere; in argomento, v. I. Caracciolo, U. Leanza, *L'Unione europea e la protezione dell'ambiente marino del Mediterraneo dall'esplorazione e sfruttamento di idrocarburi "off shore"*, in *Riv. dir. nav.*, 2013, 625 s.

⁶⁷ Rinvio sul punto al recente articolo di X. Hinrichs Oyarce, *Enforcement measures at sea with reference to the case law of the International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS)*, in *Dir. mar.*, 2018, 613 s.

⁶⁸ V. *La libertà di navigazione. Retrospectiva storica ed evoluzione concettuale. L'armonizzazione con la tutela ambientale e la gestione delle risorse marine* in *Aspetti normativi e gestionali delle aree ma-*

quindi, aggiungo incidentalmente, anche per l'alto mare⁶⁹). Ciò malgrado opposte resistenze che definirei (senza valenze critiche di tipo politico) "nazionaliste". Tale opinione trova conferma (indirettamente ma significativamente, perché in tema di acque territoriali) in una sentenza della Corte internazionale di giustizia di alcuni anni fa, la quale a sua volta richiama precedente giurisprudenza della stessa Corte. Si trattava di una controversia tra Costa Rica e Nicaragua⁷⁰, sulle risorse destinabili all'alimentazione con particolare riferimento ai diritti di pesca (c.d. pesca di sussistenza).

Analogamente ed in via di principio, è collocabile nell'ambito dei diritti umani il diritto soggettivo (oltre al diritto della collettività rappresentata dall'ente esponenziale) ad un ambiente salubre, compreso l'ambiente marino, con la relativa legittimazione ad agire indipendentemente dalla provenienza extraterritoriale del danno o dalla qualificazione giuridica e sede dell'ente ritenuto responsabile⁷¹.

Concludo con un nuovo interrogativo e non con una conclusione di tipo statico.

rine protette a cura di G. Tellarini, Bologna 2012, 17.

⁶⁹ V. I. Papanicolopulu, *Human Rights and the Law of the Sea* in *The IMLI Manual on International Maritime Law*. vol. I, *The Law of the Sea* (a cura di D.J Attard, M. Fitzmaurice, N.A. Martinez Gutierrez, Oxford 2014 ; l'A. – oltre a passare in rassegna i fondamentali diritti umani, primo tra tutti il diritto alla vita – si sofferma, in particolare, sul tema "equality before the law".

⁷⁰ Corte internazionale di giustizia 13 luglio 2009, in *Riv. dir. internaz.*, 2009, 1130) ove si richiama la precedente sentenza del 29 settembre 2005, pronunciata tra le medesime parti e riguardante i diritti di navigazione e diritti connessi. Sullo svolgimento delle "attività di sussistenza" in un territorio di altro Stato, v. Nannini, *La tutela internazionale dello svolgimento di attività di sussistenza*, in *Riv. dir. internaz.*, 2010, 1100.

⁷¹ Sull'evoluzione del diritto internazionale pubblico dell'ambiente ed in tema di responsabilità degli Stati (ad esempio, per fenomeni d'inquinamento transfrontaliero), v. P. Ivaldi, *Danni all'ambiente marino e diritto internazionale*, in *Dir. mar.*, 1994, 979 s. Nell'ordinamento interno che si collega alla normativa UE – v. art. 198 bis d.lgs. n. 152 del 2006 (e succ. mod.) che recepisce la dir. 2004/35/CE – il legislatore definisce il danno ambientale e indica nel Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'organo cui spettano le competenze statali in materia e l'esercizio dell'azione risarcitoria, in forma specifica e, se necessario, per equivalente patrimoniale. In argomento v. Corte cost. 1 giugno 2007 n. 126. Nel caso di danno provocato da soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, il Ministro, anziché ingiungere il pagamento del risarcimento per equivalente patrimoniale, invia rapporto all'Ufficio della Procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti competente per territorio (in argomento v. il mio volume – non recente ma forse utile anche per individuare l'evoluzione normativa – *Inquinamento marino e danno erariale*, Palermo 1982).

Con particolare riguardo a quel grande scenario costituito dal mare e dalle sue risorse viventi e non viventi, compreso il patrimonio culturale, può individuarsi, in termini di diritti umani, un diritto di compartecipazione effettiva ad uno sviluppo sostenibile in favore di comunità d'individui in posizione svantaggiata?

In teoria la risposta, almeno su un piano tendenziale, dovrebbe essere positiva avuto riguardo proprio all'UNCLOS e più precisamente al modello paradigmatico costituito dalle regole contenute nella parte XI. Sappiamo però quali sono state le reazioni. Ne è un esempio il compromesso al ribasso con l'Accordo del 28 luglio 1994 che ho avuto già occasione di richiamare. Malgrado ciò una delle più grandi potenze del mondo occidentale non si è ancora indotta a completare il procedimento di adesione.

Nella realtà il cammino per giungere ad una risposta soddisfacente in concreto all'interrogativo che ho posto è, dunque, ancora lungo pur in un'epoca che nella speculazione teorica di giuristi illuminati è stata definita "l'età dei diritti"⁷².

⁷² Cfr. N. Bobbio, *L'età dei diritti*, Torino, 2014; nello stesso senso S. Rodotà, *Il nuovo Habeas corpus: la persona costituzionalizzata e la sua autodeterminazione*, in S. Rodotà, M. Tallacchini (a cura di), *Trattato di biodiritto*, Milano, 2010, 192; quest'ultimo citato anche da S. Nesporel nel suo scritto *Diritto dell'ambiente e diritto allo sviluppo: le origini*, in *Riv. giur. ambiente*, 2015, 18.

Abstract

This article is dedicated to Sebastiano Tusa, marine archaeologist, and to Giovanni Tumbiolo, expert in fisheries rules and economics. Their common characteristic was the interdisciplinary approach to theoretical and practical problems. Tusa and Tumbiolo considered the legal rules a possible harmonic synthesis of solutions developed in other scientific fields. Prof. Tusa gave a significant contribution to the elaboration of the *2001 UNESCO Convention of the Underwater Protection Cultural Heritage*, particularly of the drafting Annex. Dr. Tumbiolo was a convinced supporter of the Mediterranean cooperation and the *blue economy*, also under a Program of the European Union. Tusa and Tumbiolo were active in the spirit of the UNCLOS principles, placing the protection of the marine environment first. They both had clearly in mind the statement *the sea is common heritage of mankind* and in the same time the needs of the coastal communities. The article continues deepening the meaning of *law of the sea* and *maritime law*. There is a report from *genus* to *species*. The 1982 Montego Bay United Nations Law Convention on the law of the Sea is the *grund norm*. The agreements of two or more States can derogate only in detail (*Parties agree that there shall be no amendments to the basic principle relating to the common heritage of mankind set forth in article 136 and that they shall not be party to any agreement in derogation thereof*). The Montego Bay Convention is the context of harmonization of the rules on the growing uses of the sea, among these the ancient fishing activity and the modern activity of protection of underwater cultural heritage. The opinion is that the rules of law of sea (written or unwrit-

ten) is attributed not only to States or to Organizations created by States but also (and at least indirectly) to single or organized private individuals. The last part contains a brief review of some international conventions for the protections of marine environment and the governance :Intervention 1969, Marpol 73/78, Barcelona Conventions 1976/1995 and its Protocols, Salvage 1989 (preamble and articles 1, 6, 8, 11, 13, 14,16), *etcetera*. Human rights principles are considered an interpretation criterion of sea rules.